



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Maggio 2026 –

SENTENZE.....	2
COMUNICAZIONE RICORSI	10
CASI RINVIATI IN GRANDE CAMERA.....	20



SENTENZE

<u>Romani e Cancelli c. Italia</u> Ricorsi nn. 54213/19, 61041/19 07/05/2026 Camera (I Sezione) Art. 2 CEDU	OGGETTO Effettività della tutela e durata dei procedimenti civili in materia di responsabilità medica.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 2 CEDU In via preliminare, la Corte ha esaminato le eccezioni sollevate dal Governo in ordine all'ammissibilità dei ricorsi. Richiamando la propria giurisprudenza in materia di previo esaurimento (cfr., <i>G.N. e altri c. Italia</i> , n. 43134/05, 1° dicembre 2009), ha anzitutto escluso che la mancata proposizione di una domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto potesse integrare un difetto di esperimento dei rimedi interni. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione relativa al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, rilevando come tale rimedio non potesse considerarsi effettivo ai fini convenzionali, in quanto inidoneo a rimediare ai ritardi già maturati nelle precedenti fasi del giudizio. Nel merito, la Corte, richiamati i principi consolidati in materia di obblighi procedurali derivanti dall'art. 2 CEDU nel contesto della responsabilità medica (cfr., <i>Šilih c. Slovenia</i> , n. 71463/01, 9 aprile 2009, §§ 192-96; <i>G.N. e altri c. Italia</i> , n. 43134/05, 1° dicembre 2009, §§ 96-102), ha osservato che i procedimenti civili promossi dai ricorrenti per il risarcimento dei danni da decesso di congiunti si erano protratti per periodi particolarmente estesi, pari rispettivamente a 14 anni e a 16 anni e 7 mesi, risultando caratterizzati da ritardi significativi e non giustificati dalla complessità o dalla natura delle controversie. Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto che le autorità giudiziarie interne non avessero assicurato il livello di diligenza e di	



	tempestività richiesto dalla Convenzione nell'esame delle domande risarcitorie, ravvisando pertanto una violazione dell'art. 2 CEDU sotto il suo profilo procedurale.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 54213/19: € 20.000,00 Ricorso n. 61041/19: € 16.340,00 Spese legali Ricorso n. 54213/19: € 3.000,00 Ricorso n. 61041/19: € 3.000,00	
<u>Servizi Ecologici di Marchese Giosè c. Italia</u> Ricorsi nn. 12341/23, 13626/23 13/05/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU In via preliminare, la Corte ha esaminato la questione dell'imputabilità allo Stato per l'inadempimento delle società debtrici. Richiamando la propria giurisprudenza in materia (cfr., <i>Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia e Macedonia del Nord</i>, n. 60642/08, 6 novembre 2012; <i>Mikhailenki e altri c. Ucraina</i>, nn. 35091/02 e altri, CEDU 2004-XII; <i>Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova</i>, n. 39745/02, 3 aprile 2007), ha osservato che tali società erano state costituite da enti pubblici per l'espletamento di servizi di interesse generale nel settore della gestione dei rifiuti e, pertanto, risultavano sottoposte al loro controllo. Alla luce di tali elementi, la Corte ha riconosciuto la natura sostanzialmente pubblica delle società debtrici e ha conseguentemente imputato allo Stato la responsabilità	



	per l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti della ricorrente. La Corte ha quindi riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr., <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione della decisione giudiziaria pronunciata a favore della ricorrente constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nelle cause <i>Buffalo S.r.l. c. Italia</i> (n. 38746/97, 3 luglio 2003), e <i>Diano e Lenchi c. Italia</i> (n. 15587/10, 11 dicembre 2025).	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 12341/23: € 12.500,00 Ricorso n. 13626/23: € 12.500,00 Spese legali Ricorso n. 12341/23: € 250,00 Ricorso n. 13626/23: € 250,00	
<u>Bordogna e altri c. Italia</u>	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	



Ricorsi nn. 27200/24, 27203/24, 30050/24, 34558/24 13/05/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU Art. 1 P1 CEDU	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr., <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011).	SEGNALAZIONI -
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 27200/24: € 2.900,00 Ricorso n. 27203/24: € 2.800,00 Ricorso n. 30050/24: € 700,00 Ricorso n. 34558/24: € 1.000,00 Spese legali Ricorso n. 27200/24: € 250,00 Ricorso n. 34558/24: € 250,00	



<u>Pelle c. Italia</u> Ricorso n. 23710/24 21/05/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU	OGGETTO Incompatibilità dello stato detentivo con le condizioni di salute del ricorrente e inadeguatezza delle cure mediche somministrate dalle autorità penitenziarie.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione dell'art. 3 CEDU La Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 3 CEDU, rilevando che il ricorrente, nonostante fosse affetto da una grave patologia (paraplegia degli arti inferiori) che richiedeva una costante terapia fisioterapica, è rimasto comunque ristretto in ambiente carcerario senza ricevere un trattamento sanitario adeguato alle sue condizioni. Richiamando la propria giurisprudenza in materia (cfr., <i>Rooman c. Belgio</i> [GC], n. 18052/11, 31 gennaio 2019), la Corte ha ribadito che l'obbligo dello Stato di garantire cure mediche appropriate ai detenuti rientra nel divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall'art. 3 CEDU.	
	RIPARAZIONE Il ricorrente non ha presentato una domanda di equa soddisfazione.	
<u>Goldoni e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 27207/24, 27804/24, 30043/24, 30045/24, 32268/24, 32270/24, 34560/24 28/05/2026 Art. 6 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce	



Art. 1 P1 CEDU	parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr., <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell’art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011). RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 30045/24: € 330,00 Ricorso n. 32268: € 1.050,00 Spese legali Ricorso n. 30045/24: € 250,00 Ricorso n. 34558/24: € 250,00	SEGNALAZIONI -
<u>Petrignani e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 26187/14, 24511/21, 31161/22 28/05/2026	OGGETTO Confisca di valore disposta nei confronti dei ricorrenti in applicazione del c.d. principio solidaristico DECISIONE	

Art. 6 CEDU Art. 7 CEDU Art. 1 P1 CEDU	Con riferimento a tutti e tre i ricorsi, la Corte ha riconosciuto la natura penale della confisca per equivalente, in ragione dell'unanime giurisprudenza in materia al momento della disposizione della confisca. Nessuna violazione dell'art. 7 CEDU Con riguardo ai ricorsi nn. 26187/14 e 24511/21, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'art. 7 CEDU. In particolare, i ricorrenti avevano sostenuto che la misura ablatoria fosse contraria al principio personalistico della responsabilità penale, avendo subito una confisca per l'intero ammontare del profitto del reato conseguito dai rispettivi sodalizi criminali. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che i provvedimenti ablatori, applicati attraverso il principio solidaristico, avessero la funzione di punire i ricorrenti per il fatto di aver preso parte al sodalizio criminale, e, dunque, per una condotta a loro direttamente ascrivibile. Violazione dell'art. 7 CEDU Con riferimento al ricorso n. 31161/22, la Corte ha riconosciuto una violazione dell'art. 7 CEDU sotto il profilo della prevedibilità dell'applicazione del principio di solidarietà passiva tra correi. I giudici, infatti, hanno rilevato che, al momento dell'applicazione della misura ablatoria, non era in vigore alcuna disposizione che consentisse l'applicazione della confisca dell'intero profitto del reato ottenuto dai sodali in capo a un singolo, né la giurisprudenza in materia poteva ritenersi uniforme e consolidata. Violazione dell'art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 1 P1 CEDU in relazione a tutti e tre i ricorrenti. Segnatamente, per il ricorso n. 31161/22 ha ritenuto che la confisca, essendo imprevedibile, difettesse di una sufficiente base legale.	SEGNALAZIONI -
---	---	-------------------------------------



	Con riguardo, invece, ai ricorsi nn. 26187/14 e 24511/21, ha sostenuto che la confisca dell'intero profitto del reato del sodalizio criminale in capo a un singolo, dal momento che era stata applicata senza valutare il ruolo assunto dai ricorrenti, la gravità della condotta tenuta e senza impiegare specifici parametri quantitativi, costituiva una misura sproporzionata allo scopo punitivo. In aggiunta, i giudici hanno rilevato che la confisca, avendo posto i ricorrenti in una situazione economica di gran lunga peggiore a quella precedente alla commissione del reato, fosse sproporzionata anche allo scopo riparativo perseguito.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 26187/14: € 2.000,00 Ricorso n. 24511/21: € 3.000,00 Ricorso n. 31161/22: € 5.000,00 Spese legali Ricorso n. 31161/22: € 10.000,00	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>Del Buono e altri c. Italia</u> Ricorso n. 21764/15 05/05/2026 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Sequestro dei beni ordinato nell'ambito di un procedimento penale a carico di terzi.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. I ricorrenti hanno esaurito tutte le vie de ricorso interne efficaci, come richiesto dell'art. 35 § 1 della Convenzione? In particolare, il ricorso previsto dalla legge n. 89 del 24 marzo 2001 era disponibile ed efficace affinché i ricorrenti potessero lamentare la durata del sequestro nel caso di specie? 2. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso specifico e, in particolare, della durata del sequestro, della necessità di mantenerlo alla luce dell'andamento del procedimento penale, delle sue conseguenze per i ricorrenti, dell'esistenza di un ricorso legale per impugnare la continuazione del sequestro e dell'attuazione delle garanzie procedurali, il sequestro è stato proporzionato ai fini dell'art. 1 P.1 CEDU (si veda <i>OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. Russia</i>, n. 5738/18, § 69, 7 aprile 2020; <i>BENet Praha, spol. s r.o. c. Repubblica Ceca</i>, n. 33908/04, §§ 115-116, 24 febbraio 2011; <i>Credit Europe Leasing Ifn S.A. c. Romania</i>, n. 38072/11, § 87, 21 luglio 2020; <i>Pendov c. Bulgaria</i>, n. 44229/11, § 44, 26 marzo 2020)?	
<u>De Luca e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 3347/25, 31389/25, 39498/25, 26322/23, 37201/25, 37532/25	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte: i) di comuni in stato di insolvenza (ricorsi nn. 3347/25, 31389/25 e 39498), ii) di società (ricorso n. 26322/23) e di consorzi (ricorsi nn. 37210/25 e 37532/25) costituiti da enti locali e diventati insolventi.	



05/05/2026 Art. 6 CEDU Art. 1 P1 CEDU	DOMANDE ALLE PARTI 1. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte in materia di mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie interne (cfr., tra le molte altre, <i>Metaxas c. Grecia</i>, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, <i>Bourdov c. Russia (n. 2)</i>, n. 33509/04, §§ 68-70, 15 gennaio 2009, <i>Kunić e altri c. Bosnia-Erzegovina</i>, n. 68955/12 e altri 15, §§ 26-27, 14 novembre 2017) e, in particolare, dei principi relativi all’obbligo degli Stati contraenti di garantire l’effettiva attuazione di ogni diritto rivendicato (cfr., tra gli altri, <i>Bozza c. Italia</i>, n. 17739/09, §§ 43-46, 14 settembre 2017, con la giurisprudenza citata; <i>Sharxhi e altri c. Albania</i>, n. 10613/16, § 93, 11 gennaio 2018), l’onere previsto dall’ordinamento giuridico interno di avviare un procedimento esecutivo dinanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo, a seguito dell’inadempienza dell’ente pubblico debitore nell’attuare la decisione giudiziaria definitiva, costituisce una violazione del diritto dei ricorrenti ad un tribunale, sotto il profilo dell’obbligo dello Stato di conformarsi a una decisione giudiziaria esecutiva, come garantito dall’art. 6 § 1 CEDU, e del diritto al rispetto dei beni previsto dall’art. 1 P.1 CEDU? Le parti sono invitate a indicare alla Corte le tipologie di sentenze, ordinanze e titoli di pagamento di natura giudiziaria ed extragiudiziaria che non possono più essere oggetto di contestazione da parte della pubblica amministrazione, precisando quali di essi costituiscono titoli esecutivi ai sensi del diritto interno (cfr., <i>Diano e Lenchi c. Italia</i>, nn. 15587/10 e altri 2, §§ 5, 18-19, 11 dicembre 2025). 2. Per quanto riguarda i comuni in stato di insolvenza (cfr., i ricorsi nn. 3347/25, 31389/25 e 39498/25), l’impossibilità di ottenere l’esecuzione delle sentenze interne, a seguito dell’applicazione delle disposizioni pertinenti del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito «TUEL»), costituisce una violazione del diritto a un tribunale ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU, nonché del diritto al rispetto dei beni previsto dall’art. 1 P.1 CEDU	SEGNALAZIONI La Corte ha posto una domanda alle parti relativa alla possibile applicazione della procedura pilota prevista dall’art. 46 CEDU.
--	--	--

	(cfr., <i>De Luca c. Italia</i>, n. 43870/04, 24 settembre 2013, e <i>Pennino c. Italia</i>, n. 43892/04, 24 settembre 2013)? Al fine di consentire di rispondere alla questione se l'ingerenza denunciata perseguisse uno scopo legittimo e se esistesse un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (cfr., tra molti altri, <i>Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania</i> [GC], n. 76943/11, § 89, 29 novembre 2016, <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, § 37, 16 ottobre 2007), la Corte invita le parti a sviluppare in particolare le loro osservazioni sui seguenti elementi: - le tipologie di titoli di credito o di pagamento che possono essere inseriti nella gestione di bilancio del comune in «<i>pre-dissesto</i>» o nel bilancio gestito dall'OSL nell'ambito della procedura di «<i>dissesto</i>»; - gli effetti della procedura di «<i>pre-dissesto</i>» o di «<i>dissesto</i>» sui diritti degli interessati; - i termini applicabili rispettivamente alla procedura di «<i>pre-dissesto</i>» e di «<i>dissesto</i>»; - gli effetti dell'art. 248, co. 4, del TUEL relativi alla sospensione della rivalutazione e degli interessi sui crediti inseriti nella procedura di insolvenza (cfr., tra l'altro, le sentenze della Corte costituzionale n. 219 del 24 ottobre 2022 e n. 269 del 17 luglio 1998); - i dati statistici sulla durata delle procedure di «<i>pre-dissesto</i>» e di «<i>dissesto</i>» concluse o in corso nei comuni interessati; - i rimedi di cui dispongono gli interessati per sollecitare l'intervento o impugnare un atto dell'organo straordinario di liquidazione (OSL); - gli elementi costituzionali e istituzionali che caratterizzano l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. 3. Per quanto riguarda le sentenze che condannano i comuni, la società e i consorzi costituiti da enti locali all'adempimento di un obbligo di pagamento, lo Stato era tenuto a garantire con mezzi adeguati l'esecuzione delle sentenze interne, procedendo direttamente al pagamento delle somme	
--	--	--

	dovute a seguito dell'inadempimento degli enti debitori (cfr., <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, § 27, 17 maggio 2011, con la giurisprudenza citata, e, <i>mutatis mutandis</i>, <i>Arnaboldi c. Italia</i>, n. 43422/07, §§ 41-42 e 52, 14 marzo 2019)? Art. 46 CEDU – Procedura della «sentenza pilota» 4. I presenti casi si prestano all'applicazione della procedura della «sentenza pilota»? In particolare, i fatti oggetto delle presenti cause, relativi alla mancata esecuzione di decisioni giudiziarie interne, evidenziano l'esistenza di un problema «sistemico» o «strutturale» o di un'altra disfunzione della stessa natura che possa dar luogo a ricorsi analoghi (cfr., art. 61, § 1, del regolamento della Corte) Nelle loro risposte alle domande che precedono, le parti sono invitate a formulare le proprie osservazioni alla luce della giurisprudenza della Corte, in particolare delle sentenze pronunciate nelle cause <i>Broniowski c. Polonia</i> (merito) [GC] (n. 31443/96, §§ 189 e segg., 22 giugno 2004), <i>Hutten-Czapska c. Polonia</i> [GC] (n. 35014/97, §§ 231 e segg., 19 giugno 2006), <i>Wałęsa c. Polonia</i> (n. 50849/21, §§ 319-327, 23 novembre 2023); e, per i casi di mancata esecuzione delle sentenze, <i>Bourdov (n. 2)</i> (già citato, §§ 134-135) e <i>Yuriy Nikolayevich Ivanov (c. Ucraina)</i>, n. 40450/04, §§ 78-88, 15 ottobre 2009). Richiesta di informazioni Il Governo è invitato a fornire dati statistici nazionali aggiornati relativi alle procedure di «pre-dissesto» e di «dissesto» concluse e in corso, indicando in particolare i nomi e la distribuzione geografica dei comuni interessati, la durata e l'ammontare del debito di ciascuna procedura in corso, i dati pertinenti relativi alle procedure di insolvenza a catena («dissesto a catena») e alle procedure esecutive chiuse secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 258 del TUEL.	
--	---	--

	È inoltre invitato a fornire i dati statistici nazionali relativi alle società a partecipazione pubblica maggioritaria e ai consorzi in stato di insolvenza, le loro denominazioni e la loro distribuzione geografica, nonché la durata e l'ammontare del debito oggetto delle procedure in corso. Infine, la Corte chiede al Governo di indicare l'autorità incaricata di raccogliere e verificare tali dati (Ministero dell'Economia, Corte dei conti, ecc.). La Corte invita le parti a fornire le relazioni e gli altri documenti pertinenti elaborati dalla Corte dei conti, dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (previsto dall'art. 154 del TUEL) e dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 142 dell'8 novembre 2013).	
<u>Arilotta c. Italia</u> Ricorso n. 33181/15 05/05/2026 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Sequestro nell'ambito di un procedimento penale. Omessa custodia dei beni sequestrati da parte delle autorità e mancata restituzione degli stessi a seguito della revoca della misura, nonché assenza di un ricorso interno per ottenere il risarcimento del danno cagionato ai beni.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. Il ricorrente ha esaurito tutte le vie di ricorso interne efficaci, come richiesto dall'art. 35 § 1 della CEDU? 2. Il sequestro dei beni del ricorrente è stato necessario e proporzionato allo scopo perseguito, come richiesto dall'art.1 P 1 CEDU? In particolare: i. le autorità interne hanno adempiuto al proprio dovere di diligenza rispetto ai beni sequestrati, adottando tutte le misure ragionevoli e necessarie per la loro conservazione (cfr., <i>Dabić c. Croazia</i>, n. 49001/14, § 55, 18 marzo 2021, e <i>Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica Ceca</i> [GC], n. 24827/14, § 160, 1° giugno 2023)?	

	ii. le autorità interne hanno restituito al ricorrente tutti i beni sequestrati a seguito della sua assoluzione (cfr., <i>Akpaz Société à responsabilité limitée c. Turchia</i>, n. 6800/09, § 99, 18 gennaio 2022, e <i>Raimondo c. Italia</i>, n. 12954/87, § 36, 22 febbraio 2004)? iii. tenuto conto delle limitazioni alla responsabilità dell'amministratore giudiziario sancite dall'art. 35-bis del Decreto legislativo n. 159 del 2011, la legislazione interna offriva la possibilità di avviare un procedimento contro lo Stato al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla mancata conservazione di tali beni (cfr., <i>Dabić</i>, § 55, e <i>Fu Quan, s.r.o.</i>, § 160, entrambi sopra citati; si veda anche <i>Tendam c. Spagna</i>, n. 25720/05, § 54, 13 luglio 2010; <i>Stolkowski c. Polonia</i>, n. 58795/15, §§ 79-81, 21 dicembre 2021; e <i>SCI Le Château du Francport c. Francia</i>, n. 3269/18, §§ 42 e 52, 7 luglio 2022)?	
<u>A.P. e altri c. Italia</u> Ricorso n. 12385/25 06/05/2026 Art. 6 CEDU	OGGETTO Decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da decesso cagionato da infezione contratta a causa di trasfusioni di sangue.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI Le ricorrenti hanno beneficiato di un equo processo ai sensi dell'art.6 § 1 CEDU? In particolare, avuto riguardo al rigetto della loro azione civile per intervenuta prescrizione, l'interpretazione del <i>dies a quo</i> del termine di prescrizione adottata dalla Corte di Cassazione sulla base della giurisprudenza (sentenza n. 34570/2023 della Corte di Cassazione) ha costituito una limitazione del loro diritto di accesso a un tribunale (cfr., <i>Howald Moor e altri c. Svizzera</i>, nn. 52067/10 e 41072/11, §§ 70-80, 11 marzo 2014)?	



<u>Casamonica c. Italia</u> Ricorso n. 21483/20 12/05/2026 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e confisca di prevenzione nei confronti di soggetto ritenuto socialmente pericoloso. DOMANDE ALLE PARTI 1. L'ingerenza nel diritto del ricorrente al pacifico godimento dei propri beni è stata conforme all'art. 1 P1 CEDU? In particolare: a) L'ingerenza era prevista dalla legge? Le lettere (a) e/o (b) dell'art. 1, § 1, del Decreto legislativo n. 159/2011 erano sufficientemente precise e chiare, prevedibili nella loro applicazione e nelle loro conseguenze e compatibili con il principio dello Stato di diritto nei confronti del ricorrente (cfr., <i>De Tommaso c. Italia</i> [GC], n. 43395/09, § 126, 23 febbraio 2017), come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 27 febbraio 2019? b) L'ingerenza era proporzionata allo scopo perseguito? Nel rispondere a tale quesito, le parti sono invitate a pronunciarsi, in particolare: i. se la natura dei reati giustificasse la presunzione secondo cui i beni del ricorrente costituissero proventi di attività illecite (cfr., <i>Bongiorno e altri c. Italia</i>, n. 4514/07, § 45, 5 gennaio 2010; <i>Gogitidze e altri c. Georgia</i>, n. 36862/05, § 107, 12 maggio 2015; <i>Telbis e Viziteu c. Romania</i>, n. 47911/15, §§ 74 e 77, 26 giugno 2018; e <i>Balsamo c. San Marino</i>, nn. 20319/17 e 21414/17, § 91, 8 ottobre 2019); ii. se le autorità nazionali abbiano dimostrato, con motivazione adeguata, che i beni confiscati potessero costituire il prodotto di attività criminose, sulla base di una valutazione oggettiva degli elementi di fatto e senza fare affidamento su meri sospetti, anche alla luce della data della loro acquisizione (cfr., <i>Todorov e altri c. Bulgaria</i>, nn. 50705/11 e altri, §§ 212 e 215, 13 luglio 2021). 2. L'ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di circolazione e alla libertà di scegliere la propria residenza è stata conforme alla legge, come richiesto dall'art. 2 P 4 CEDU? In particolare, le lettere (a) e/o (b) dell'art. 1, § 1, del	SEGNALAZIONI -
---	--	---



	Decreto legislativo n. 159/2011 erano sufficientemente precise, chiare e prevedibili nella loro applicazione e nelle loro conseguenze, nonché compatibili con il principio dello Stato di diritto nei confronti del ricorrente (<i>De Tommaso</i> , cit., §§ 117-118 e 126)?	
<u>Z c. Italia</u> Ricorso n. 7051/26 13/05/2026 Art. 6 CEDU Art. 2 CEDU Art. 3 CEDU Art. 4 CEDU	OGGETTO Dedotta violazione del diritto di accesso a un tribunale e degli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2, 3 e 4 CEDU in relazione alla mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di un soggetto accusato di crimini di guerra e contro l'umanità commessi nei centri di detenzione libici.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. L'art. 6 § 1 CEDU, sotto il suo profilo civile, era applicabile al procedimento oggetto della presente causa? In particolare, la ricorrente, che rivestiva la qualità di persona offesa nel procedimento penale, ha fatto valere in tale sede pretese di natura civile tali da rendere applicabile il profilo civile dell'art. 6 § 1 (cfr., <i>Fabbri e altri c. San Marino</i> [GC], nn. 6319/21 e altri due, §§ 76-93, 24 settembre 2024)? In caso affermativo, la ricorrente ha avuto accesso a un tribunale per la determinazione dei propri diritti e obblighi di carattere civile, derivanti dalla dedotta violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU), del diritto a non essere sottoposta a tortura e a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU) e del diritto a non essere ridotta in schiavitù o servitù (art. 4 CEDU), conformemente all'art. 6 § 1 CEDU (cfr., <i>Fabbri e altri</i> , cit., § 151)? 2. Il Governo italiano esercita la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 1 CEDU con riguardo ai fatti oggetto del presente caso? In particolare, esiste un legame giurisdizionale tra l'Italia e la ricorrente tale da far sorgere, a carico del Governo convenuto, gli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2 (cfr., <i>Rantsev c. Cipro e Russia</i> , n. 25965/04, §§ 206-	

	208, CEDU 2010); <i>Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia</i> [GC], n. 36925/07, §§ 178-190, 29 gennaio 2019; <i>Romeo Castaño c. Belgio</i>, n. 351/17, §§ 36-43, 9 luglio 2019; e <i>Hanan c. Germania</i> [GC], n. 4871/16, §§ 132-145, 16 febbraio 2021), 3 e 4 CEDU? 3. La ricorrente può dirsi vittima delle dedotte violazioni degli artt. 2, 3 e 4 CEDU? 4. La ricorrente ha esaurito tutte le vie di ricorso interne a sua disposizione, come richiesto dall'art. 35 § 1 CEDU? 5. Ai sensi dell'art. 35 § 2 lettera b) CEDU il presente ricorso è sostanzialmente identico a una questione già sottoposta a un'altra procedura internazionale d'inchiesta o di regolamento, segnatamente a quella pendente dinanzi alla Corte penale internazionale? 6. Vi è stata una violazione degli artt. 2 e/o 3 e/o 4 CEDU sotto il loro profilo procedurale?	
<u>Y c. Italia</u> Ricorso n. 13270/25 13/05/2026 Art. 2 CEDU Art. 3 CEDU	OGGETTO Dedotta violazione degli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2 e 3 CEDU in relazione alla mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di un soggetto accusato di crimini di guerra e contro l'umanità commessi nei centri di detenzione libici. DOMANDE ALLE PARTI 1. Il Governo italiano esercita la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 1 CEDU con riguardo ai fatti oggetto del presente caso? In particolare, esiste un legame giurisdizionale tra l'Italia e il ricorrente tale da far sorgere, a carico del Governo convenuto, gli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2 (cfr., <i>Rantsev c. Cipro e Russia</i>, n. 25965/04, §§ 206-208, CEDU 2010); <i>Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia</i> [GC], n. 36925/07, §§ 178-190, 29 gennaio 2019; <i>Romeo Castaño c. Belgio</i>, n. 351/17, §§ 36-	SEGNALAZIONI -



	43, 9 luglio 2019; e <i>Hanan c. Germania</i> [GC], n. 4871/16, §§ 132-145, 16 febbraio 2021) e 3 CEDU? 2. Il ricorrente può dirsi vittima delle dedotte violazioni degli artt. 2 e 3 CEDU? 3. Il ricorrente ha esaurito tutte le vie di ricorso interne a sua disposizione, come richiesto dall'art. 35 § 1 CEDU? 4. Ai sensi dell'art. 35 § 2 lettera b) CEDU il presente ricorso è sostanzialmente identico a una questione già sottoposta a un'altra procedura internazionale d'inchiesta o di regolamento, segnatamente a quella pendente dinanzi alla Corte penale internazionale?	
<u>X c. Italia</u> Ricorso n. 12414/25 13/05/2026 Art. 13 CEDU Art. 3 CEDU	OGGETTO Espulsione di un soggetto destinatario di protezione speciale, condannato per reati di terrorismo, eseguita in pendenza di una richiesta di misura provvisoria ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. Tenuto conto delle doglianze del ricorrente e dei documenti prodotti, si deve ritenere che l'interessato, al momento dell'esecuzione del decreto di espulsione, fosse esposto a un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (si veda, tra le altre, <i>Saadi c. Italia</i> [GC], n. 37201/06, §§ 124-136, CEDU 2008)? 2. Prima di disporre l'espulsione del ricorrente, le autorità nazionali hanno esaminato la sua doglianza secondo cui il rinvio in Egitto lo avrebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU (si vedano <i>K.I. c. Francia</i>, n. 5560/19, §§ 117-125, 15 aprile 2021, e <i>W c. Francia</i>, n. 1348/21, §§ 64-67, 30 agosto 2022)? 3. Il ricorrente disponeva, come richiesto dall'art. 13 della Convenzione, di un ricorso interno effettivo attraverso il quale far valere la doglianza relativa alla violazione dell'art. 3 CEDU e ottenere la sospensione dell'esecuzione della propria espulsione?	



CASI RINVIATI IN GRANDE CAMERA

<u>Macagnino e Marzo c. Italia e Cavallotti e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 61799/15, 62690/15 Ricorsi nn. 29614/16, 44617/16, 44618/16, 47278/16 29/05/2026 Art. 8 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Confisca di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e dei loro familiari quali intestatari formali dei beni in assenza di condanna penale.	SEGNALAZIONI -
--	---	------------------------------